

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 23/12/2012

Svolgimento del processo.

Il contribuente BA. Pl. ricorre avverso la cartella di pagamento N.22 2011 00163129 39 emessa dall'Agenzia delle Entrate, afferente il periodo d'imposta 2007 per imposte dirette e IVA, oltre accessori per un importo totale di €97.328,95.

La cartella impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73 e/o art. 54 bis del D.P.R. 633/1972 della dichiarazione dei redditi presentata dal ricorrente per il periodo d'imposta 2007 da cui è emerso l'omesso versamento di Irpef, Irap, Iva.

Il ricorrente eccepisce che: "... la cartella si riferisce all'anno 2007. Come per tutti gli altri anni, anche per tale anno il sig. Ba. aveva consegnato allo studio Pe. le somme necessarie per pagare le imposte e i contributi maturati per l'anno 2007. Senonchè, le rag. Ga. e Pe., pur avendo presentato per la ditta Ba. la dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2008 per l'anno d'imposta 2007 hanno trattenuto il denaro ricevuto dal ricorrente, non procedendo a versare il dovuto all'Erario, come risulta, infatti, dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73 e dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/1972.

Orbene, in considerazione di quanto sopra esposto, ravvisandosi in capo all'esponente l'assenza di dolo e anche di semplice colpa per le violazioni contestate dall'amministrazione finanziaria, attesa la vera e propria truffa di cui il sig. Ba. è rimasto vittima e, dunque, la sua piena buona fede, discende che il Sign. Ba. non può essere tenuto ai sensi e per gli effetti del D.lgs 18/12/1997 n. 472 a versare all'Erario le sanzioni (e ogni altra eventuale maggiorazione) per l'omesso versamento delle imposte e contributi dovuti per l'anno 2007..."

Si costituisce l'Ufficio che contestando in toto le affermazioni del ricorrente ribadisce la piena correttezza e legittimità del proprio operato. In particolare l'Ufficio ritiene imputabile al ricorrente la piena responsabilità del debito di imposta e relative sanzioni e interessi in quanto non sussisterebbero gli estremi, nel caso trattato, della previsione della non punibilità di cui al comma 3, dell'art. 6, dell'invocato D.lgs n. 472/1997: "Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.". L'Ufficio insiste sui criteri di responsabilità, prudenza, perizia e diligenza, assenti nel comportamento del contribuente al fine di scongiurare l'evento dannoso.

La Commissione si riservava. A scioglimento della riserva la Commissione osserva. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere, in parte, accolto.

Il Collegio rileva, nell'esame documentale degli atti, come il comportamento del contribuente sia da considerarsi in buona fede, ancorché ingenuo, con l'affidamento di somme di denaro destinate ai versamenti erariali e contributivi alle consulenti che seguivano le pratiche fiscali dell'azienda da numerosi anni.

Ad avviso del Collegio il contribuente ha inteso assolvere pienamente il proprio dovere fiscale consegnando materialmente la provvista di denaro necessaria (e risultante dalle liquidazioni delle imposte e contributi presentate dalle consulenti) ed è stato inconsapevole vittima (peraltro con altri contribuenti) degli inganni e truffe perpetrate dalle "professioniste".

Il Collegio ritiene ovviamente dovute le imposte non versate ed i conseguenti interessi (per le quali il ricorrente dovrà ricercare soddisfazione in sede civile) ma, nel caso di specie, ritiene non dovute le sanzioni ricorrendo i presupposti previsti dal D.lgs 472/1997.

Infatti risulta rispettato il dettato del comma 3 dell'art. 6 del richiamato D.lgs in quanto il pagamento del tributo non è stato eseguito "per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi".

Non rileva quanto sostenuto dall'Ufficio relativamente alla insussistenza di precise condizioni di "denuncia preventiva del fatto alla competente Autorità Giudiziaria penale" e l'insufficiente semplice presentazione all'Autorità Giudiziaria".

La documentazione prodotta, a giudizio di questo Collegio, prova sufficientemente la correttezza dell'iter seguito nel susseguirsi degli eventi e nei tempi e momenti dalla scoperta degli accadimenti.

Sulla diligenza e la prudenza ritenute disattese dall'Ufficio, in considerazione della modestia dell'impresa gestita dal ricorrente (sarto), nonché della localizzazione periferica di detta attività, il Collegio ritiene che le stesse debbano considerarsi attenuate rispetto al concetto generale, non certo applicabile indistintamente "a tutti gli imprenditori".

Per la particolare materia trattata e le circostanze rilevate si ritiene sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

La Commissione

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso annulla le sanzioni irrogate. Fermo il resto. Spese compensate.